

FEDERAZIONE NAZIONALE MINISTERI

Prot. n. 1_5_MINISTERI

Roma, 9 gennaio 2008

Info Ministeri n. 2**LA DISCIPLINA DEI BUONI PASTO****Sesta lettera a tutte le elette, gli eletti e non eletti RSU - UGL**

Care Elette, Eletti e non Eletti,

pensando di farti cosa utile e gradita ti trasmetto quanto di seguito riportato.

I buoni pasto sono riconosciuti al fine di favorire l'estensione dell'orario di lavoro europeo nelle Amministrazioni dello Stato, per incrementarne l'efficienza, la fruibilità dei servizi, i rapporti interni ed esterni.

L'accordo che disciplina la corresponsione dei buoni pasto si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo determinato ed anche ai dirigenti.

Hanno titolo all'attribuzione del buono pasto i dipendenti aventi un orario di lavoro settimanale articolato su cinque giorni o su turnazioni di almeno otto ore continuative, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di un servizio mensa o di altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro.

Il buono pasto viene attribuito:

- 1) per la singola giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con la relativa pausa;
- 2) per la giornata lavorativa nella quale il dipendente effettua, immediatamente dopo l'orario ordinario, almeno tre ore di lavoro straordinario, nel rispetto della pausa all'interno della quale va consumato il pasto.

Anche i dipendenti in posizione di comando, distacco fuori ruolo, anche se appartenenti ad amministrazioni pubbliche esterne al comparto ricevono i buoni pasto dall'Amministrazione, Ente od ufficio ove prestano servizio, purchè si trovino nelle condizioni descritte nei punti 1) e 2).

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 118/E del 30 ottobre 2006 ha esteso il riconoscimento dei buoni pasto non tassati fino a 5,29 euro giornalieri anche ai lavoratori

00186 Roma - Via del Corea, 13 - Tel. 06/3233363 - 06/36000316 - 06/32541193 - 06/3203311 Fax 06/3226052
e-mail: ugl.statali@libero.it - paola.saraceni@uglstatali.it - 347/0662930
sito web: www.uglstatali.it

Comunicaci la tua e-mail o fax ti invieremo la nostra newsletter.

Se invece intendi cancellarti o esercitare i diritti previsti dall'art 7, D.L. 30 giugno 2003, n. 196 scrivici, sarà nostra cura adempiere a quanto da te richiesto

subordinati a tempo parziale, la cui articolazione dell'orario non preveda il diritto alla pausa per il pranzo.

Ciò in quanto l'art. 5, comma 1, lett. c) del Dpcm 18 novembre 2005 prevede che i buoni pasto siano utilizzati, durante la giornata lavorativa, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato o a tempo parziale anche qualora l'orario di lavoro non preveda una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato.

Relativamente al servizio mensa posto in essere per mezzo dei buoni pasto lo stesso gode di un trattamento fiscale e previdenziale agevolato disciplinato dal Dpcm 18 novembre 2005 sopra richiamato.

Gli esercizi abilitati a ricever i buoni pasto ed a corrispondere il cambio il servizio sostitutivo di mensa sono i seguenti:

- esercizi di somministrazioni di alimenti e bevande;
- esercizi che svolgono attività di cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato come le mense aziendali ed interaziendali, le rosticcerie e le gastronomie artigianali i cui titolari sono artigiani oppure titolari di esercizi di vendita.

L'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 803 del 30 dicembre 1992 sancisce l'esclusione dalla base imponibile, per il computo dei contributi previdenziali ed assistenziali e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corrispettivi dei servizi di mensa predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per attività connesse con l'attività lavorativa.

L'UGL ha recentemente proposto un intervento normativo volto ad un riconoscimento direttamente in busta paga del valore economico del buono pasto.

Infatti, attualmente, l'attribuzione del buono pasto non può in alcun modo ed a nessun titolo essere sostituita dalla corresponsione dell'equivalente in denaro.

Ad ogni buon fine, a completamento di quanto riportato, si consiglia di richiedere alla scrivente, la circolare emanata dal Ministero della Giustizia in merito ai criteri per l'attribuzione dei buoni pasto, la quale può trovare applicazione, in linea di massima, anche per gli altri Ministeri.

Cordialità.

Il Segretario Nazionale
Paola Saraceni
(347/0662930)